

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO



Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO", e in breve "BITEB" in seguito denominata "Associazione".

L'Associazione adotta, come riferimento, la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede in Milano, via Carducci n. 32 e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione svolge la sua attività nel settore della beneficenza ed, in particolare, intende operare fornendo gratuitamente, a opere di solidarietà, educative, sanitarie, assistenziali e formative in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai Paesi in via di Sviluppo, computers e attrezzature informatiche, telematiche e in genere di ufficio, attrezzature tecnologiche, sanitarie e biomediche.

3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- reperire, principalmente mediante la raccolta, a titolo gratuito o a valore simbolico, di beni, impianti e attrezzature informatici, tecnologici, sanitari e biomedicali non più utilizzati da imprese, enti pubblici e privati, in quanto non più aggiornati;
- provvedere alla risistemazione e, in genere, alla rimessa in funzionamento dei suddetti materiali ed attrezzature;
- provvedere all'invio delle suddette attrezzature, a titolo gratuito ed eventualmente con il rimborso delle spese di trasporto o dei costi vivi, ai

soggetti destinatari, i quali potranno utilizzarli a fini sanitari, assistenziali, educativi, formativi e di solidarietà.

- 3.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
- 3.4 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
- 4.4 L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 - ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

- 5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

- 5.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.
- 5.3 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 5.4 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 5.5 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 5.6 Le prestazioni fornite dagli associati non possono essere retribuite in alcun modo.



Banco
No

Art. 6 - ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI

- 6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.2 Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 - concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
 - di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.
- 6.3 Gli associati hanno l'obbligo di:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione;
 - versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
 - svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- 6.4 Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- 6.5 Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 - PATRIMONIO

- 7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
 - contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 7.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi degli associati;
 - contributi di privati;



AGENZIA
UFFICIO
DELEGATO

CC
NO ONLUS

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (ove nominato).

8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto nell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

9.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

9.3 All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente;

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- all'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- alla ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua attenzione.



Banco Informazione

L'Assemblea può inoltre essere convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

- 
- 9.4 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei presenti.
 - 9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
 - 9.6 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di dieci associati.
 - 9.7 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'associato nella domanda indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.

Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati.

Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione.

- 9.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

- 10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

- 10.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

- 10.4 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo, solo congiuntamente tra loro, al Presidente e al Vice Presidente

Nel caso in cui per ragioni di urgenza su materie riservate alla competenza dell'assemblea debba decidere il Consiglio Direttivo, le relative delibere dovranno essere ratificate dall'assemblea alla prima riunione

- 10.5 In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;
- convoca l'Assemblea;
- nomina il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- predispone il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.





- 10.6 È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 10.8 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

- 11.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- 11.3 Il Presidente può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze.
- Il Presidente o altro Consigliere delegato, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
- 11.4 Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
- 11.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 11.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, o del consigliere più anziano di età, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art. 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 12.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 12.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
- 12.3 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
- 12.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 13.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce casua di scioglimento dell'Associazione.
- 13.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno l'organizzazione di volontariato, operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI



14.1 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Essi durano in carica tre esercizi. L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio.

14.2 Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli e, comunque, il Collegio potrà verificare, almeno ogni quattro mesi, la consistenza della cassa e della tesoreria

Art. 15 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Libro I, Titolo II del Codice Civile, alla Legge 266/1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 460/1997 e alle loro eventuali modifiche.

Prof. Paolo
Roberto
Edoardo
Luca
Renzo
Alfredo
Michel